





**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE DI CAGLIARI**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Enzo Luchi, in funzione di giudice unico, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **1984** del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno **2023**, promossa da

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ residenti a Orani, tutti elettivamente domiciliati a Cagliari presso lo studio dell'avv.to Andrea Sorgentone e dell'avv.to \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ che li rappresentano e difendono per procura in atti,

**attori-convenuti in riconvenzionale**

**contro**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ che la rappresenta, in virtù di procura speciale alle riti resa a margine della comparsa di costituzione e risposta, e la difende.

**convenuta-attrice in riconvenzionale**

**DISPOSITIVO**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

1. rigetta la domanda della banca nei confronti dei garanti

2. dichiara le spese processuali interamente compensate tra le parti.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione, notificato in data 8 ottobre 2012, la [redacted] [redacted] hanno convenuto la Banca [redacted] per ottenere il ricalcolo, con saldo di partenza pari a zero, del conto ordinario di corrispondenza n. 565057/01/64 dell'anno 1993 (per applicazione di interessi anatocistici vietati, tassi usurari, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta conto e giorni valuta) nonché l'accertamento dell'interesse del [redacted] a verificare l'effettivo saldo debitore dell'obbligato principale, quantomeno sotto il profilo della contrarietà a norme imperative o della illiceità della causa di alcuni addebiti.

La convenuta ha resistito e, in via riconvenzionale, ha avanzato domanda di condanna della società [redacted] in solido con [redacted] [redacted] personalmente, nella loro qualità di soci e fideiussori, al pagamento della somma di euro 110.641,87, risultante dal saldo passivo del c/c n. 565057/01/64, sul quale era appoggiato il contratto di apertura di credito fino a euro 150.000,00 concesso in data 19 maggio 2008.

Con la sentenza non definitiva n. 1710 del 31 maggio 2017, l'intestato Tribunale ha così provveduto:

*1. Dichiaro che il contratto di conto corrente stipulato tra le parti in data 10.11.1994 n.565037/01/64 non prevede a carico della Correntista l'addebito di commissioni di massimo scoperto, la cui*

*applicazione nel corso del rapporto non può quindi essere legittimamente avvenuta in forza di tale previsione contrattuale;*

*2. Dichiaro che il predetto contratto di conto corrente non prevede a carico della Correntista l'addebito di spese di tenuta conto e di spese per singole operazioni, la cui applicazione nel corso del rapporto non può quindi essere legittimamente avvenuta in forza di tale previsione contrattuale;*

*3. Dichiaro la nullità della clausola del predetto contratto di conto corrente che prevede a carico del Correntista la capitalizzazione degli interessi debitori e, per l'effetto, dichiaro non dovuti dalla Correntista gli addebiti effettuati sul conto per tale titolo dal momento della apertura del rapporto e sino oggi;*

*4. Respinge le domande con cui la società attrice ha chiesto che venisse accertato l'addebito da parte della Banca convenuta nell'ambito del predetto rapporto di conto di interessi non dovuti in ragione della costante antergazione o postergazione delle valute e della loro determinazione con rinvio ai c.d. usi su piazza, nonché di commissioni ulteriori e diverse da quelle di massimo scoperto;*

*5. Respinge la domanda di parte attrice volta ad accertare il saldo del predetto contratto di conto corrente alla data del 28.2.2013;*

*6. Respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla Banca nei confronti dell'██████████ e nei confronti di ██████████ e ██████████ quali amministratori e soci illimitatamente responsabili di tale società di persone;*

*7. Provvede per l'ulteriore istruzione della causa come da separata ordinanza;*

*8. Rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza definitiva.*

2. Al capo 7 del dispositivo, l'Ufficio ha fatto riferimento all'esigenza rimettere la causa in istruttoria al fine di decidere procedere alla verifica della usurarietà del tasso previsto in rapporto, unica eccezione idonea a paralizzare la domanda di condanna dei garanti fondata sul rapporto contrattuale (*cf.* paragrafo 6 della motivazione).

Con ordinanza *ex art.* 127 *ter* c.p.c. depositata il 30 ottobre scorso, lo scrivente ha invitato le parti a trattare la questione della compatibilità di un'ipotetica statuizione di condanna -nell'ambito dello stesso giudizio che ha accertato con sentenza non definitiva l'inesistenza del diritto della banca garantita a ottenere il saldo dal debitore principale- dei garanti, pur chiamati a rispondere in forza di un contratto autonomo di garanzia e all'odierna udienza ha deciso la causa.

3. Le statuizioni contenute nella citata sentenza non definitiva implicano il rigetto di ogni domanda nei confronti dei garanti [REDACTED].

È noto che la peculiarità del patto con cui il garante si impegna, su ordine del debitore, a corrispondere al creditore garantito l'importo stabilito alla sola condizione che costui gliene faccia richiesta (contratto autonomo di garanzia) sia costituita dalla natura autonoma di tale fattispecie negoziale che comporta che il garante rinunci formalmente e preventivamente ad opporre al creditore beneficiario qualsiasi tipo di eccezione, avendo essa la funzione concreta di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale.

Tali caratteristiche valgono a differenziarlo dalla fideiussione in senso stretto, avente carattere accessorio, in quanto la garanzia sussiste in quanto esista e sia valida l'obbligazione principale.

Tanto precisato, occorre considerare come dottrina e giurisprudenza abbiano da tempo ammesso che vi sono dei limiti all'autonomia che non possono essere derogati e, in questa prospettiva, hanno ammesso la possibilità per il garante di avvalersi del rimedio generale dell'*exceptio doli*, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché allegghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere - sussistendone prova liquida ed incontrovertibile- la condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (Cass., 21 giugno 2018, n. 16345).

Di recente, la S.C. ha spiegato come i contratti di garanzia autonoma siano caratterizzati da una parziale dipendenza con il rapporto fondamentale, nel senso che venir meno di esso, la sua nullità ed illiceità nonché l'estinzione dell'obbligazione fondamentale non possono non avere effetti riflessi sul contratto che diversamente rimarrebbe privo di causa.

Simili circostanze giustificerebbero il rifiuto del pagamento da parte del garante al beneficiario anche nelle ipotesi in cui vi siano clausole di rinuncia alle eccezioni inerenti il rapporto fondamentale perché una diversa conclusione sarebbe contraria ai principi generali ed inderogabili dell'ordinamento fra i quali figura quello della buona fede che si erge

peraltro a disposizione integrativa della volontà delle parti ed inderogabile (cfr. Cass, 7 novembre 2022, n. 32720).

Si realizzerebbe un uso distorto dello strumento di garanzia -ha concluso la sentenza da ultimo citata.- nei casi in cui l'escussione pervenisse dopo l'adempimento dell'obbligazione principale da parte del garantito e fosse priva di motivazione.

In applicazione del principio della buona fede, la garanzia autonoma non comporta una rinuncia *sic et simpliciter* a tutte le eccezioni riguardanti il rapporto sottostante, sussistendo precisi limiti che l'ordinamento impone.

4. Alla luce di tali insegnamenti, ritiene questo giudice che l'avvenuto accertamento, nell'ambito di questo stesso giudizio, dell'insussistenza del diritto della banca garantita nei confronti della società correntista escluda la sussistenza del diritto di agire -al pari della situazione in cui il debito sia già stato adempiuto- nei confronti del garante autonomo.

Una diversa soluzione integrerebbe certamente un abuso dello strumento di garanzia.

Per tali ragioni, la domanda della banca deve essere respinta.

5. Il rigetto delle reciproche domande delle parti giustifica l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

Il giudice

Enzo Luchi